

LEGGE 13 luglio 2015, n. 107

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (15G00122)

(GU n.162 del 15-7-2015)

Vigente al: 16-7-2015

<i>testo</i>	<i>commento</i>
<p>33. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa.</p>	<p>L'ASL viene potenziata:</p> <ol style="list-style-type: none">1) <u>aumentano le ore annuali</u>: «almeno 400 ore» nei Tecnici e nei Professionali e «almeno 200 ore» nei Licei2) <u>sono distribuite nel triennio</u>, iniziando obbligatoriamente dalle «classi terze» <u>già a partire dall'a.s. 2015/16</u>. Le scuole decideranno come ripartire le ore nel triennio. <p>I percorsi in ASL <u>debbono</u> essere «<i>inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa</i>» delle scuole</p> <p><i>«6. I percorsi in alternanza sono definiti e proarammati all'interno del piano dell'offerta formativa e sono proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e con modalità idonei a garantirne la piena fruizione» [art. 4, dlgs n. 77/2005]</i></p>
<p>34. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi quelli del terzo settore,» sono inserite le seguenti: «o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI,».</p>	<p>Aumenta la <u>platea di soggetti accoglienti</u>:</p> <ul style="list-style-type: none">- ordini professionali (e quindi studi professionali)- musei (pubblici e privati)- attività culturali, artistiche, musicali e nel patrimonio ambientale- enti sportivi riconosciuti dal CONI
<p>35. L'alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero.</p>	<p>L'ASL diventa più flessibile:</p> <ol style="list-style-type: none">1) potrà essere svolta «<i>durante la sospensione delle attività didattiche</i>»2) potrà essere svolta come «<i>impresa simulata</i>»3) potrà essere realizzata «<i>anche all'estero</i>» <p><i>«1. I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base delle convenzioni (...). 3. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono articolati secondo criteri di gradualità e progressività che rispettino lo sviluppo personale, culturale e professionale</i></p>

	<p><i>degli studenti in relazione alla loro età, e sono dimensionati tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, nonché sulla base delle capacità di accoglienza dei soaetti.</i></p> <p><i>4. Nell'ambito dell'orario complessivo annuale dei piani di studio, i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, previsti nel proaetto educativo personalizzato relativo al percorso scolastico o formativo, possono essere svolti anche in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni» [art. 4, dlgs n. 77/2005]</i></p> <p><i>«1. Nei percorsi in alternanza la funzione tutoriale è preordinata alla promozione delle competenze degli studenti ed al raccordo tra l'istituzione scolastica o formativa, il mondo del lavoro e il territorio. La funzione tutoriale personalizzata per gli studenti in alternanza è svolta dal docente tutor interno di cui al comma 2 e dal tutor esterno di cui al comma 3.</i></p> <p><i>2. Il <u>docente tutor interno</u>, designato dall'istituzione scolastica o formativa tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti che seguono percorsi in alternanza e verifica, con la collaborazione del tutor esterno di cui al comma 3, il corretto svolgimento del percorso in alternanza.</i></p> <p><i>3. Il <u>tutor formativo esterno</u>, designato dai soggetti (...) disponibili ad accogliere gli studenti, favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di formazione sul lavoro e fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi. Lo svolgimento dei predetti compiti non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» [art. 5, dlgs n. 77/2005]</i></p> <p><i>« (...) l'istituzione scolastica o formativa, tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor formativo esterno, valuta gli apprendimenti degli studenti in alternanza e certifica, sulla base del modello di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), le competenze da essi acquisite» [art. 5, dlgs n. 77/2005]</i></p>
<p>36. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 34 e 35 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	
<p>37. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici, sentito il Forum nazionale delle associazioni studentesche di cui all'articolo 5-bis</p>	

<p>del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, è adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui è definita la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio».</p>	<p>Lo studente diventa più protagonista del percorso in ASL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tramite la «<i>Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro</i>» 2) potendo esprimere la propria valutazione «<i>sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi</i>» rispetto al proprio indirizzo di studio
<p>38. Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.</p>	<p>Competerà alle scuole effettuare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la «<i>formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i>» 2) mediante «<i>corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi</i>» secondo le disposizioni del dsgl n. 81/2008 3) i corsi dovranno svolgersi «<i>nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili</i>», con i fondi che il MIUR erogherà appositamente (si veda il successivo c. 39)
<p>39. Per le finalità di cui ai commi 33, 37 e 38, nonché per l'assistenza tecnica e per il monitoraggio dell'attuazione delle attività ivi previste, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi del comma 11.</p>	<p>A partire dal 2016 l'ASL sarà finanziata con 100 milioni annui per:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il <u>potenziamento</u> e la <u>generalizzazione</u> delle ore di ASL (c. 33) 2) l'implementazione della <u>Carta dei diritti e dei doveri</u> degli studenti in ASL (c. 37) 3) i costi relativi alla «<i>formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i>» (c. 38) 4) l'assistenza tecnica e il monitoraggio delle attività <p>La ripartizione dei finanziamenti tra le scuole sarà disposta con i medesimi criteri del Fondo per il funzionamento delle Istituzioni Scolastiche (c. 11)</p> <p><i>«1. (...) le istituzioni scolastiche o formative, singolarmente o in rete, stipulano, nei limiti degli importi allo scopo annualmente assegnati, (...) apposite convenzioni, a titolo gratuito (...)» [art. 3, del dlgs n. 77/2005]</i></p>
<p>40. Il dirigente scolastico individua, all'interno del registro di cui al comma 41, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di cui ai commi da 33 a 44 e stipula apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative, nonché con gli</p>	<p>Competerà al dirigente scolastico:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <u>individuare</u> «<i>le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi</i>» in ASL <p><i>«2. I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni» [art. 1, dlgs n. 77/2005]</i></p>

<p>uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.</p>	<p>2) <u>stipulare</u> le «<i>apposite convenzioni</i>» con aziende, musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti, ecc. «1. (...) <u>le istituzioni scolastiche o formative, singolarmente o in rete, stipulano, nei limiti degli importi allo scopo annualmente assegnati, (...) apposite convenzioni, a titolo gratuito (...)</u>» [art. 3, dlgs n. 77/2005]</p> <p>3) <u>redigere</u> a fine anno «una scheda di valutazione sulle strutture» convenzionate «1. <u>I percorsi in alternanza sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell'istituzione scolastica o formativa</u>» [art. 6, dlgs n. 77/2005]</p>
<p>41. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. Il registro è istituito d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico, e consta delle seguenti componenti:</p> <p>a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza;</p> <p>b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.</p>	<p>Istituito dall'a.s. 2015/16 il Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro:</p> <p>1) <u>riservato</u> alle imprese pubbliche e private disponibili a svolgere percorsi di ASL</p> <p>2) <u>presso</u> «le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»</p> <p>3) come <u>sezione speciale</u> del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile</p> <p>4) <u>nel quale</u> sono riportate per ciascuna impresa: «<u>numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività</u>»</p> <p>5) <u>dal quale</u> il dirigente scolastico individua le imprese a cui rivolgersi</p>
<p>42. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.</p>	<p>[Modalità di iscrizione al Registro]</p>
<p>43. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 41 e 42 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	
<p>28. Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota</p>	<p>La legge n. 107/2015, con apposito decreto, istituisce il curriculum dello studente associato a un'entità digitale che «<i>ne individua il profilo</i>» e raccoglie «<i>tutti i dati</i>»</p>

<p>di autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello studente, che ne individua il profilo associandolo a un'identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico. (...)</p> <p>30. Nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto del curriculum dello studente. (...)</p> <p>138. Il Portale di cui al comma 136, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, rende accessibili i dati del curriculum dello studente di cui al comma 28, condivisi con il Ministero da ciascuna istituzione scolastica, e il curriculum del docente di cui al comma 80.</p>	<p>utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro», ivi comprese le «<i>esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro</i>» (c. 28)</p> <p><i>«2. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati, volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale» [art. 4, dlgs n. 77/2005]</i></p> <p>La Commissione dell'esame di Stato <u>tiene conto</u> nei colloqui del curriculum dello studente (c. 30)</p> <p><i>«4. Le istituzioni scolastiche o formative rilasciano, a conclusione dei percorsi in alternanza, in aggiunta alla certificazione prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 53 del 2003 [valutazione degli apprendimenti e delle competenze, da utilizzare anche nella valutazione finale dell'esame di Stato, ndr], una certificazione relativa alle competenze acquisite nei periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro» [art. 6, dlgs n. 77/2005]</i></p> <p>Il Curriculum dello studente è <u>pubblicato</u> sul il Portale unico dei dati della scuola (c. 128)</p>
--	--